



Decisione/0991/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4842/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4842/TFNSVE/2025-2026, 4842 - Ricorso proposto dalla società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL MONTEROTONDO (matricola 934093) contro la società CASAL BARRIERA (matricola 951372) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BELLARDINI SIMONE (matricola 5479969)

in data 27 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL MONTEROTONDO (matricola 934093) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Eco-nomiche, avverso la società CASAL BARRIERA (matricola 951372), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, con riferimento al calciatore SIMONE BELLARDINI (matricola 5479969).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel sud-detto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 23,00 (ventitre/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.



All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle par-ti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, acco-glie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società CASAL BARRIERA (matricola 951372) tenuta alla corre-sponsione, in favore della società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL MONTEROTON-DO (matricola 934093), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore SIMONE BEL-LARDINI (matricola 5479969), nella misura di euro 23,00 (ventitre/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai